

Europ Assistance Italia S.p.A.

**Contratto di Assicurazione Danni
"SANTANDER CREDIT DRIVE"**

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- **Nota informativa, comprensiva del glossario;**
- **Condizioni di Assicurazione;**
- **Modulo di proposta, ove previsto**

deve essere consegnato alla Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

NOTA INFORMATIVA
Contratto di assicurazione Danni
“Santander - CREDIT DRIVE”

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come meglio declinato nelle singole Sezioni.
Assicurazione	il contratto di assicurazione.
Contraente	SANTANDER CONSUMER BANK con sede in Torino, Corso Massimo D'Azeglio, n. 33/E – 10126 - P.IVA 05634190010
Europ Assistance	l'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A.
Furto	il reato previsto all'art. 624 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Garanzia	l'assicurazione, diversa dall'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo
Incendio	la combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi
Indennizzo	la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Massimale/Somma assicurata	l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.
Polizza	il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance, la Contraente e l'Assicurato.
Premio	la somma dovuta ad Europ Assistance
Sinistro	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Veicolo	Si intende: - ciclomotore; - motoveicolo; - autovettura o autocarro di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate; ad uso privato, immatricolato in Italia, con targa italiana, con una vetustà massima di 10 anni dalla data di prima immatricolazione, non adibito ad uso pubblico, né a noleggio, né a scuola guida né munito di targa prova e acquistato con finanziamento erogato da “Santander Consumer Bank S.p.A.”

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- denominazione Europ Assistance Italia S.p.A. – Gruppo Generali;
- sede legale: Milano – P.zza Trento n. 8 – 20135 – Italia;
- recapito telefonico: +39 02.58.38.41 sito internet: www.europassistance.it e-mail servizio.clienti@europassistance.it;
- l'Impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 nr. 152 ed è iscritta al numero 1.00108 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione

Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

La Contraente provvederà a trasmettere agli Assicurati ogni variazione delle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazioni

Il patrimonio netto ammonta ad Euro 71.868.456,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 40.010.523.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 155%: tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 82.781.000,00 e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 53.436.000,00.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2016.

Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell'impresa saranno disponibili consultando il sito www.europassistance.it

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto, alla naturale scadenza, non prevede il tacito rinnovo.

Si rinvia all'art. 16 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi relativi al veicolo dell'Assicurato.

L'Assicurato troverà le combinazioni fisse e non modificabili, previste dalla Polizza, nella seguente Sezione:

- Sezione - Assicurazione A.R.D. composta da:
- Sezione A – Garanzia Furto e Incendio totali – artt. da 17 a 22 delle Condizioni di Assicurazione;
- Sezione B – Garanzia Kasko totale – artt. da 23 a 30 delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza

Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Le principali limitazioni sono contenute negli articoli di seguito indicati delle Condizioni di Assicurazione:

- art 9;
- Sezione A – Garanzia Furto e Incendio totali – artt. 17 e 20;
- Sezione B – Garanzia Kasko totale – artt. 23 e 28.

Il contratto di assicurazione prevede delle Esclusioni.

Le principali esclusioni sono riportate all'interno nella Sezione - Assicurazione A.R.D. in un apposito articolo denominato "Esclusioni".

Si rinvia agli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

- Sezione A – Garanzia Furto e Incendio totali – art. 18;
- Sezione B – Garanzia Kasko totale – art. 24.

Ogni prestazione/garanzia assicurativa prevista nelle Condizioni di Assicurazione può prevedere specifiche esclusioni.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Avvertenza

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui).

Si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle condizioni di Polizza, nonché degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

Per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni si rinvia agli artt. 12 e 13 delle Condizioni di Assicurazione.

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo: targa comunicata al momento della stipula relativa ad un veicolo avente massa complessiva a pieno carico pari a 3,5 tonnellate; targa reale al momento del sinistro relativa ad un veicolo avente massa complessiva a pieno carico pari a 4 tonnellate.

6. Premi

Il premio comprensivo dell'imposta di assicurazione, sarà anticipato per l'intero periodo di copertura della Polizza ad Europ Assistance dalla Contraente e da quest'ultima addebitato all'Assicurato unitamente alla rata mensile del finanziamento, in frazioni mensili pari ai mesi di durata del finanziamento stesso.

Il premio posto a carico dell'Assicurato è comprensivo dei compensi riconosciuti all'intermediario.

I predetti compensi sono pari al 35% del premio imponibile. Ipotizzando un eventuale premio imponibile pari a € 450,00, il valore dei compensi sarebbe pari a € 157,50.

Avvertenza

Nel caso di estinzione anticipata del Contratto di finanziamento Europ Assistance restituirà all'Assicurato l'importo residuale del premio netto già versato in funzione degli anni/frazione di anno mancanti alla scadenza della Polizza, salvo il caso in cui l'Assicurato, per il tramite della Contraente, non richieda il mantenimento delle stesse fino alla scadenza originaria.

Si rinvia all'art. 10 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

7. Rivalse

Avvertenza

Nella Sezione - Assicurazione A.R.D. - Sezione B – Garanzia Kasko totale Europ Assistance rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del C.C. verso il conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo, verso i trasportati e verso i famigliari dell'Assicurato.

Si rinvia all'art. 26 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Per le altre Garanzie si ricorda che, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

8. Diritto di recesso

Avvertenza

Il contratto prevede la facoltà di recedere dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso dandone comunicazione all'altra parte.

Si rinvia all'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.

Il contratto prevede altresì la facoltà per l'Assicurato di recedere dalla Polizza nel termine di 60 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione.

Si rinvia all'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Avvertenza:

Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenze

Per la Sezione - Assicurazione A.R.D. l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'evento previsto in polizza che determina la richiesta di indennizzo.

In particolare:

per la Sezione A – Garanzia Furto e Incendio totali l'Assicurato deve effettuare una denuncia entro 3 giorni da quando ne ha avuto la possibilità;

per la Sezione B – Garanzia Kasko totale l'Assicurato deve effettuare una denuncia entro 10 giorni da quando ne ha avuto la possibilità.

Si rinvia agli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione - Assicurazione A.R.D.:
- Sezione A – Garanzia Furto e Incendio totali – artt. 19, 20 e 21;
- Sezione B – Garanzia Kasko totale – artt. 25, 28 e 29.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Europ Assistance Italia S.p.A. – Ufficio Reclami – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano; fax 02.58.47.71.28 – pec reclami@pec.europassistance.it - e-mail ufficio.reclami@europassistance.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

Non è previsto l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.

* * *

Europ Assistance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il Rappresentante Legale

Fabio Carsenzuola



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 16046 Ed. 01.03.2018

**Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi
(ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy)**

La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi¹ richiesti o in Suo favore previsti (cd **fini assicurativi**), ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative.

I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa².

Sempre nell'ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati, potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero³.

I Suoi dati non saranno diffusi.

Senza i suoi dati – alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi.

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7:

Europ Assistance Italia SpA
Ufficio Protezione Dati, Piazza Trento, 8 – 20135 Milano
UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Sul sito della Società troverà l'elenco aggiornato dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società.

¹ Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

² Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

³ Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori e organismi associativi/consortili (ad es: ANIA) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

DEFINIZIONI GENERALI

Assicurato: è assicurata la persona fisica o giuridica, cliente della Contraente, intestataria presso il PRA del veicolo indicato nel Modulo di Adesione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Contraente: **SANTANDER CONSUMER BANK** con sede in Torino, Corso Massimo D'Azeglio, n. 33/E – 10126 - P.IVA 05634190010.

Europ Assistance: l'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Garanzia: l'assicurazione, diversa dall'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo.

Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.

Massimale/Somma Assicurata: l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta ad Europ Assistance.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Veicolo: si intende:

- ciclomotore;
 - motoveicolo;
 - autovettura o autocarro di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate;
- ad uso privato, immatricolato in Italia, con targa italiana, con una vetustà massima di 10 anni dalla data di prima immatricolazione, non adibito ad uso pubblico, né a noleggio, né a scuola guida né munito di targa prova e acquistato con finanziamento erogato da "Santander Consumer Bank S.p.A."

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

Art.2. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., ***all'Assicurato che godesse di Garanzie analoghe a quelle della presente polizza***, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, ***è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A.***

Art.3. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.

Art.4. FORMA DEL CONTRATTO

La forma del contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti.

Art.5. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, l'Assicurato o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell'Assicurato o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all'art./artt. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione.

Art.6. CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO E DIRITTO DI RECESSO DELL'ASSICURATO

L'Assicurato, in assenza di sinistro, può recedere dalla Polizza mediante lettera raccomandata a A/R da inviarsi alla Contraente all'indirizzo Santander Consumer Bank S.p.A., Corso Massimo D'Azeglio, n. 33/E – 10126 Torino e per copia conoscenza ad Europ Assistance c/o Contract Portfolio Management – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, nel termine di 60 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione (Clausola di ripensamento).

Il recesso comporta l'estinzione della Polizza a partire dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata e l'abbassamento della rata di finanziamento (ossia al netto del premio di Polizza relativo al periodo di premio pagato e non goduto, delle imposte – se già versate – e di eventuali costi amministrativi).

Art.7. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C.

Art.8. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art.9. PREMIO

L'Assicurato autorizza la Contraente, dalla data indicata sul Modulo di Adesione, all'addebito tramite contratto di finanziamento del premio di polizza calcolato moltiplicando il tasso percentuale relativo alla fascia di durata del finanziamento (come da tabella sotto riportata) per l'importo finanziato.

Tasso in % sull'importo finanziato e sulla fascia di durata del finanziamento (Ramo 3) di cui imposte 13,50%		
FASCIA DURATA FINANZIAMENTO		
Fino a 47 mesi	da 48 mesi a 72 mesi	oltre 72 mesi
4,5%	6%	8%

Il premio di polizza viene anticipato dalla Contraente in un'unica soluzione a copertura di tutto il periodo di durata della polizza e sarà da quest'ultima addebitato all'Assicurato, in rate mensili, unitamente alla rata del finanziamento. Sulla base di ciò l'Assicurato rimborsa alla Contraente il premio da quest'ultima anticipato, versando mensilmente un importo corrispondente alla frazione di premio risultante dalla divisione del premio totale, comprensivo di imposte, per il numero di mesi che costituiscono la durata del contratto di finanziamento.

Art.10. ESTINZIONE ANTICIPATA PARZIALE/TOTALE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

In caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento con conseguente abbassamento della rata di finanziamento o della durata dello stesso, la Contraente provvederà a darne notizia ad Europ Assistance. Le coperture assicurative in essere continueranno ad operare ed Europ Assistance, in assenza di sinistro, provvederà ad effettuare i nuovi conteggi per la restituzione all'Assicurato della quota parte di premio non goduta sulla base della variazione della durata o dell'importo finanziato.

In caso di estinzione anticipata del finanziamento connesso alla Polizza, le coperture assicurative in essere cesseranno, salvo il caso in cui l'Assicurato, per il tramite della Contraente, non richieda il mantenimento delle stesse fino alla scadenza originaria.

In tal caso l'Assicurato, nel termine di 5 giorni dalla data di estinzione del finanziamento, dovrà inviare comunicazione scritta alla Contraente utilizzando una delle seguenti modalità: mediante lettera raccomandata all'indirizzo: Santander Consumer Bank S.p.A., Corso Massimo D'Azeglio, n. 33/E – 10126 Torino, oppure, mediante fax al numero: 011.63.19.119, oppure, mediante e-mail all'indirizzo: santanderconsumer@santanderconsumer.it

In caso di cessazione delle coperture assicurative ed in assenza di sinistro, Europ Assistance provvederà ad effettuare il conteggio per la restituzione all'Assicurato della quota parte di premio pagata e non goduta rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte e delle spese amministrative pari ad Euro 5,00. Tale parte è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza delle coperture.

Art.11. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.

Art.12. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

*L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.***

Europ Assistance, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art.13. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.14. VARIAZIONI NELLA PERSONA DELL'ASSICURATO

Qualora l'Assicurato sia una società, in caso di alienazione della stessa o di parte delle sue attività, gli effetti dell'assicurazione si trasmetteranno all'acquirente. Nel caso di fusione della società contraente, l'assicurazione manterrà la sua efficacia con la società incorporante o con quella frutto della fusione. Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale dell'Assicurato, la presente assicurazione continuerà con la nuova forma societaria.

Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dall'Assicurato, o suoi aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi ad Europ Assistance, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dall'assicurazione, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni.

Nei casi di scioglimento della società assicurata o della sua messa in liquidazione, l'assicurazione cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati al netto dell'imposta.

Art.15. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia SpA in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell'Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy) sopra riportata e ad acquisire dagli stessi il consenso al trattamento per fini assicurativi effettuato da Europ Assistance Italia S.p.A.

Art.16. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno di accettazione della richiesta di finanziamento da parte della Contraente e, salvo quanto indicato agli artt. "Clausola di ripensamento e diritto di recesso dell'Assicurato" e "Estinzione anticipata parziale/totale del contratto di finanziamento", scade alle ore 24.00 dell'ultimo giorno di durata originaria del finanziamento stesso, così come comunicato dalla Contraente a Europ Assistance, senza possibilità di rinnovo. Il premio di Polizza viene pagato dall'assicurato che aderisce alla Polizza per tramite della Contraente in forma anticipata in un'unica soluzione a copertura di tutto il periodo di durata della Polizza. Tale importo viene finanziato dalla Contraente all'Assicurato.

SEZIONE - ASSICURAZIONE A.R.D.

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Furto: il reato previsto all'art. 624 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio: la combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.

SEZIONE A - GARANZIA FURTO E INCENDIO TOTALI

Art.17. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato nel Modulo di Adesione, escluse le cose trasportate, a seguito di:

- incendio, esplosione, scoppio e azione del fulmine;
- incendio avvenuto in occasione di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- furto totale,

che abbiano comportato la perdita totale del veicolo.

L'indennizzo è corrisposto nei limiti del capitale residuo dell'importo finanziato come risultante dalla documentazione comunicata dalla Contraente, al netto degli interessi e delle imposte versate per il finanziamento.

Art.18. ESCLUSIONI

Europ Assistance non è tenuta a liquidare indennizzi per tutti i Sinistri:

- a) verificatisi in conseguenza di guerra, terremoti, eruzione vulcanica, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
 - b) derivanti da trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, valanghe, slavine e grandine;*
 - c) determinati o agevolati da dolo o da colpa grave dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato nonché dei trasportati;*
 - d) derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);*
 - e) derivanti da tentato Furto e da Furto parziali;*
- L'Assicurazione non comprende inoltre i danni:*
- f) ad apparecchi fonoaudiovisivi in genere. Sono invece compresi gli apparecchi fissi purché il loro valore sia compreso nella somma assicurata;*
 - g) verificatisi a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;*

- h) causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico, comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;**
- i) derivanti dal mancato uso del Veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero;**
- j) al Veicolo verificatisi durante la circolazione abusiva a seguito di Furto.**

Art.19. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro l'Assicurato deve inviare una denuncia accedendo al portale <http://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure devono darne avviso scritto ad **Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano**, indicando sulla busta - **Ufficio Liquidazione Sinistri, entro tre giorni da quando ne ha avuto la possibilità**, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, indicando:

– la data, il luogo e le modalità del Sinistro, nonché gli eventuali testimoni.

Alla denuncia devono essere allegati:

- copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si è verificato il Sinistro;
- copia della Polizza di Assicurazione R.C.A. in corso al momento del Sinistro;
- estratto generale cronologico del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
- dichiarazione di perdita di possesso per furto o eventuale certificato di demolizione;
- tutte le chiavi della vettura;
- copia del Modulo di Adesione.

In caso di Furto seguito dal ritrovamento del Veicolo, l'Assicurato dovrà produrre il verbale di ritrovamento rilasciato dall'Autorità competente; qualora Europ Assistance abbia già provveduto alla liquidazione totale del danno **l'Assicurato si impegna a restituire alla Compagnia l'importo ricevuto a titolo di liquidazione.**

Nei casi previsti dalla legge, Europ Assistance richiederà, prima di liquidare il sinistro, il certificato comprovante l'archiviazione dell'istruttoria penale.

L'Assicurato prende atto e concede espressamente ad Europ Assistance la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella sopra indicata, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art.20. LIMITI DI INDENNIZZO

L'indennizzo che Europ Assistance verserà all'Assicurato sarà pari all'importo del capitale residuo del finanziamento al momento del sinistro, come risultante dalla documentazione comunicata dalla Contraente, al netto degli interessi e delle imposte versate per il finanziamento e di eventuali premi assicurativi.

Qualora il sinistro sia relativo ad un ciclomotore o ad un motoveicolo, Europ Assistance riconoscerà l'indennizzo con uno scoperto del 40%.

Art.21. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Europ Assistance provvederà al pagamento dell'Indennizzo, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del Sinistro sempreché l'Assicurato abbia prodotto, tutta la documentazione richiesta all'art. "OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO".

In caso di Furto seguito dal ritrovamento del Veicolo, l'Assicurato dovrà produrre il verbale di ritrovamento rilasciato dall'Autorità competente; qualora Europ Assistance abbia già provveduto alla liquidazione totale del danno l'Assicurato si impegna a restituire alla Compagnia l'importo ricevuto a titolo di liquidazione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il danno non sia stato causato con dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

<

Art.22. ESTENSIONE TERRITORIALE

La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele,

Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (**esclusi i Monti Urali**), Serbia, Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

SEZIONE B – GARANZIA KASKO TOTALE

Art.23. OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato nel Modulo di Adesione, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori non di serie stabilmente fissati sul Veicolo in conseguenza di:

- urto contro altro Veicolo;
 - urto contro ostacoli mobili e fissi;
 - collisione, ribaltamento, uscita di strada verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private, **nei limiti del capitale residuo dell'importo finanziato come risultante dalla documentazione comunicata dalla Contraente, al netto degli interessi e delle imposte versate per il finanziamento.**
- La garanzia è operante unicamente per danni che superino il 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.**

Art.24. ESCLUSIONI

Europ Assistance non è tenuta a liquidare Indennizzi per tutti i Sinistri:

- a. **verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;**
- b. **verificatisi durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove e allenamenti;**
- c. **verificatisi in conseguenza di guerra, terremoti, eruzione vulcanica, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- d. **derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere;**
- e. **derivanti da trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, valanghe, slavine;**
- f. **determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato nonché dei trasportati;**
- g. **causati da Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;**
- h. **derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);**

L' Assicurazione non comprende inoltre i danni:

- i. **cagionati da cose o animali trasportati sul Veicolo nonché da operazioni di carico e scarico;**
- j. **verificatisi a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;**
- k. **verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;**

Europ Assistance non risponde inoltre delle spese per modificazioni o migliorie apportate al Veicolo.

Art.25. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro l'Assicurato deve inviare una denuncia accedendo al portale <http://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure devono darne avviso scritto ad **Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano**, indicando sulla busta - **Ufficio Liquidazione Sinistri, entro dieci giorni da quando ne ha avuto la possibilità**, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, indicando:

- la data, il luogo e le modalità del Sinistro, nonché gli eventuali testimoni.

Alla denuncia devono essere allegati:

- il “modulo blu” o modulo CAI (Constatazione amichevole di Incidente – Denuncia di Sinistro approvato con Provvedimento ISVAP 13 dicembre 2002, n. 2136), o in assenza di tale documento, tutti i dati identificativi dei mezzi coinvolti nel Sinistro;

– copia del Modulo di Adesione.

L'Assicurato prende atto e concede espressamente ad Europ Assistance la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola Garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art.26. RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

Europ Assistance rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del Veicolo, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato.

Art.27. COLPA GRAVE

L'Assicurazione vale anche per i Sinistri determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o delle persone che legittimamente detengono il Veicolo.

Art.28. LIMITI DI INDENNIZZO

L'indennizzo che Europ Assistance verserà all'Assicurato sarà pari all'importo del capitale residuo del finanziamento al momento del sinistro, come risultante dalla documentazione comunicata dalla Contraente, al netto degli interessi e delle imposte versate per il finanziamento e di eventuali premi assicurativi.

Qualora il sinistro sia relativo ad un ciclomotore o ad un motoveicolo, Europ Assistance riconoscerà l'indennizzo con uno scoperto del 40%.

Art.29. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Europ Assistance provvederà al pagamento dell'Indennizzo, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del Sinistro sempreché l'Assicurato abbia prodotto, tutta la documentazione richiesta all'art. “OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il danno non sia stato causato con dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

Art.30. ESTENSIONE TERRITORIALE

La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (**esclusi i Monti Urali**), Serbia, Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Europ Assistance Italia S.p.A. – Ufficio Reclami – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano; fax 02.58.47.71.28 – pec reclami@pec.europassistance.it - e-mail ufficio.reclami@europassistance.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari così come indicato nell'Informativa Privacy ricevuta.

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 Novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.a. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.

L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet www.europassistance.it

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 800.06.97.43 dalle ore 8.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato.

CREDIT DRIVE

Mod. F16636 Ed. 01.09.2017

MADAA0000034581Q

Modulo di Adesione al programma Credit Drive N° 34581Q

Il presente Modulo di Adesione deve essere compilato dal concessionario ed immediatamente inviato a Santander Consumer Bank S.p.A.

MODULO ADESIONE N°		DATA INIZIO FINANZIAMENTO		DATA SCADENZA FINANZIAMENTO	
CONCESSIONARIO		VIA		N.	
LOCALITA'		PROVINCIA		C.A.P.	
N. TELEFONO	N.FAX	E-MAIL			
DATI ANAGRAFICI DELL'ASSICURATO					
COGNOME		NOME			
COMUNE DI NASCITA		PROFESSIONE		DATA DI NASCITA	
STATO CIVILE		COMUNE DI RESIDENZA		C.A.P.	
PROVINCIA	CODICE FISCALE O PARTITA IVA	N. TELEFONO/FAX/E-MAIL			
DATI DEL VEICOLO					
TARGA		TELAIO		MARCA	
MODELLO/ALLESTIMENTO		DATA PRIMA IMMATRICOLAZIONE			

GARANZIE PRESTATE: ASSICURAZIONE A.R.D. (Furto totale, Incendio totale, Kasko totale) - R3 aliquota di imposta 13,50%

<table border="1"> <tr> <td>IMPORTO FINANZIATO</td> <td>DATA DECORRENZA GARANZIE</td> <td>DURATA DELLA COPERTURA (durata finanziamento)</td> </tr> <tr> <td>€</td> <td>ore 24,00 del giorno di accettazione della richiesta di finanziamento</td> <td>MESI</td> </tr> </table>	IMPORTO FINANZIATO	DATA DECORRENZA GARANZIE	DURATA DELLA COPERTURA (durata finanziamento)	€	ore 24,00 del giorno di accettazione della richiesta di finanziamento	MESI	<table border="1"> <tr> <td>PREMIO TOTALE COMPRENSIVO DI IMPOSTE</td> <td>di cui Quota Parte riconosciuta all'Intermediario pari a (1):</td> <td>QUOTA DI PREMIO MENSILE a carico dell'Assicurato</td> </tr> <tr> <td>€</td> <td>€ -</td> <td>€</td> </tr> </table>	PREMIO TOTALE COMPRENSIVO DI IMPOSTE	di cui Quota Parte riconosciuta all'Intermediario pari a (1):	QUOTA DI PREMIO MENSILE a carico dell'Assicurato	€	€ -	€
IMPORTO FINANZIATO	DATA DECORRENZA GARANZIE	DURATA DELLA COPERTURA (durata finanziamento)											
€	ore 24,00 del giorno di accettazione della richiesta di finanziamento	MESI											
PREMIO TOTALE COMPRENSIVO DI IMPOSTE	di cui Quota Parte riconosciuta all'Intermediario pari a (1):	QUOTA DI PREMIO MENSILE a carico dell'Assicurato											
€	€ -	€											

(1) Aliquota del 35% sul premio assicurativo

Il premio viene stabilito, moltiplicando il tasso percentuale relativo alla fascia di durata del finanziamento per l'importo finanziato come meglio sotto specificato:
- finanziamento fino a 47 mesi: tasso del 4,5%;
- finanziamento da 48 mesi a 72 mesi: tasso del 6%;
- finanziamento oltre 72 mesi: tasso del 8%.

Dichiaro di essere a conoscenza che Santander Consumer Bank S.p.A. ha sottoscritto per conto dei propri clienti con Europ Assistance Italia S.p.A. la Convenzione n° 34581Q.

Dichiaro di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Modulo il Fascicolo Informativo Mod. 16046 Ed. 01.09.2017 contenenti le norme contrattuali che disciplinano il rapporto convenuto a mio favore tra Santander Consumer Bank S.p.A. ed Europ Assistance di averle lette e accettarle in ogni loro parte impegnandomi a farle conoscere agli altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza delle stesse, inoltre dichiaro di aver ricevuto copia dell'Informativa precontrattuale di cui all'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5/2006.

Consenso al trattamento dei dati per fini assicurativi

Avendo preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi,
- presto il consenso al trattamento dei dati da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. per fini assicurativi,
- mi impegno a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell'Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento per fini assicurativi effettuato da Europ Assistance Italia S.p.A.

Prendo atto che il premio di Polizza viene anticipato dalla Contraente in un'unica soluzione a copertura di tutto il periodo di durata della Polizza e sarà a me addebitato, in rate mensili, unitamente alla rata del finanziamento.

Prendo atto, ai sensi dell'Art. 180 del Decreto Legislativo nr. 209/2005 che la Contraente ed Europ Assistance hanno convenuto di sottoporre il contratto di assicurazione alla legislazione italiana, accettando quanto convenuto.

Dichiaro, inoltre, di approvare specificatamente ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 C.C. i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione Mod. 16046 Ed. 01.09.2017:

Art. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; Art. Altre Assicurazioni; Art. Recesso in caso di sinistro; Art. Clausola di ripensamento e diritto di recesso dell'Assicurato; Art. Premio; Art. Estinzione anticipata del Contratto di Finanziamento; Art. Aggravamento del rischio; Art. Variazioni nella persona dell'Assicurato; Art. Protezione dei dati personali; Art. Decorrenza e durata dell'Assicurazione; Artt. Oggetto dell'Assicurazione/Oggetto e operatività dell'Assicurazione; Artt. Esclusioni; Artt. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro; Artt. Limiti di indennizzo; Artt. Pagamento dell'indennizzo; Art. Rinuncia al diritto di rivalsa.

(Luogo e data) (Nome e cognome leggibile) (Firma)

(Luogo e data) (Nome e cognome leggibile) (Firma)